



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. 169

Arezzo 02.03.2015

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE 2/2015

Oggetto: contributo “adesione contrattuale” al Fondo
di previdenza complementare – *ulteriori chiarimenti*
Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro

Ad integrazione di quanto comunicato con nostra circolare n. 1 del 30.01.2015 in merito al contributo “adesione contrattuale” al Fondo Prevedi si riportano di seguito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo in esame:

il contributo è dovuto sia per i lavoratori **già iscritti** a Prevedi e Cooperlavoro sia per i lavoratori **non iscritti**.

Decorrenza del contributo: 01.01.2015.

Per gli operai il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi e Cooperlavoro si calcola dividendo il contributo del livello di inquadramento del lavoratore per 173 e maggiorando l’importo del 18,50%; l’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

In sostanza, per gli operai e per gli apprendisti operai, il contributo deve essere calcolato **con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate**; non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio malattia, cassa integrazione ecc.

Per tutti i lavoratori retribuiti a ore, operai ed apprendisti, l’importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) **dovrà essere arrotondato all’euro** (inferiore o superiore) secondo le normali procedure.

Per gli impiegati il contributo è versato per quattordici mensilità;

le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero; in sostanza, il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno quindici giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario;

sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita;

il contributo “contrattuale” Prevedi e Cooperlavoro per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e della 14° mensilità.

Per gli impiegati l'importo mensile del contributo **non dovrà essere arrotondato all'euro.**

Per gli **impiegati a part time**, salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo “contrattuale” mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

Il contributo “contrattuale” non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compresi il trattamento di fine rapporto.

In calce i valori orari per gli operai comprensivi della maggiorazione del 18.50%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai ccnl del settore.

Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati alla data del 31.12.2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste e viene destinato al compartimento di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.

Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati alla data del 31.12.2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche ed alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati.

Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro: per il **solo Fondo Prevedi**, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai ed impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi. **Per le imprese che applicano il c.c.n.l. delle Cooperative** si fa presente che il Fondo Cooperlavoro al momento non si avvale del sistema delle Casse Edili per la intermediazione delle adesioni e delle contribuzioni provenienti dalle cooperative edili e, di conseguenza, dovranno provvedere al versamento del contributo in questione interfacciandosi direttamente con lo stesso Fondo.

Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi:

- 1) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo.
- 2) Aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sito www.prevedi.it ove sarà

disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

Contributo INPS di solidarietà: al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'art. 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991 n. 166.

Aspetti fiscali: il contributo "contrattuale" in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore entro il limite generale di €. 5.164,57 di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs n. 252/05.

Si ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2015 senza alcun onere aggiuntivo a loro carico; nella denuncia del corrente mese le imprese troveranno un apposito campo dove indicare tale arretrato.

Per gli operai ed apprendisti il MUT provvederà anche al controllo della congruità dell'importo denunciato per il contributo in esame sulla base dei valori indicati nella tabella di seguito riportata.

IL DIRETTORE
(Edo Tanganelli)

**Di seguito le Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale
Prevedi e Cooperlavoro**

TABELLA VALORI MENSILI E ORARI CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI E COOPERLAVORO

1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014

IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)

LIVELLI	1° gennaio 2015
8 (*)	20,00
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

(*) per le imprese cooperative

OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (**)

	1° gennaio 2015
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello	0,0767
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0641
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,0456

APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE

-IMPIEGATI: 8 euro mensili
-OPERAI: 0,05 euro orari (**)

(**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro

2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014

(Modificato dall'Accordo del 16 Ottobre 2014)

IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)

LIVELLI	1° gennaio 2015
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (***)

	1° gennaio 2015
a) Operai di produzione	
Operaio di quinto livello	0,0821
Operaio di quarto livello	0,0762
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0630
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,0456

APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili
Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (***)

(***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all' euro